



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/153/URB

N. 1002 Registro Generale

Data 11 luglio 2019

OGGETTO :

RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA L.R. N. 1/ 2007 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M.I, PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA (SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE) MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE N. 94-96 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA L.R. N. 1/ 2007 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M.I., PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA (SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE) MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE N. 94-96 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 18 in data 28/05/2019 di proroga di nomina dal 29/05/2019 e sino al 31/12/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021" n. 75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – APPROVAZIONE -" n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all'oggetto n. 202 del 27/12/2018 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

VISTI gli atti del procedimento unico attivato ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 1/ 2007 e s.m.i. e della L.R. n. 10/2012 e s.m.i, a seguito di istanza presentata dalla IMMOBILIARE ARIMONDO S.r.l. in data 6 giugno 2018 al prot. n. 12436, per l'apertura di una Media Struttura di Vendita (settore merceologico alimentare) mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e sistemazione area esterna in Comune di Vado Ligure (SV), Via Piave n. 94-96 – C.T. Fg. 12 Mappali n. 434, 435, 436, 437, 487, 1591, 1703, 1706 e 1707, e segnatamente:

- la nota della Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia del 23 agosto 2018, acquisita agli atti in data 30 agosto 2018 con il prot. n. 19277, che ha espresso un parere di "non competenza ai fini idraulici";
- la nota della Regione Liguria - Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Ambiente del 11 gennaio 2019, acquisita agli atti in data 28 gennaio 2019 con il prot. n. 1969, che ha riconfermato il parere di "non competenza ai fini idraulici" già espresso dal Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia con nota PG/2018/238159 del 23 agosto 2018;
- l'atto del Responsabile SUAP prot. n. 2622 del 4 febbraio 2019, con il quale è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 22 febbraio 2019, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'intervento in questione;
- la "Convenzione accessoria a permesso di costruire a norma dell'art. 14 comma 14.6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente e dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii." stipulata tra il Comune di Vado Ligure e la società richiedente, con atto a rogito Notaio Enrico Zanobini di Savona in data 20 marzo 2019, rep. n. 38117, raccolta n. 14929, la quale disciplina i rapporti con

detta società in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai tempi ed alle modalità di attuazione del medesimo, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo del contributo di costruzione;

- l'autorizzazione per il commercio al dettaglio (Media struttura di vendita del settore alimentare) prot. n. 7867 del 4 aprile 2019;
- il permesso di costruire n. 4 del 8 aprile 2019, prot. n. 8024;

VISTO il ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti sopra citati e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso;

VISTA la deliberazione n. 90 del 11.07.2019, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni sopra esposte, a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in precedenza e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso:

2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 04.07.2019 ed assunto agli atti con il prot. n. 16233, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 3.400,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 4.961,01, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo netto inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarata al protocollo al n. 16233 in data 04.07.2019, in atti conservata;

VISTO il Durc richiesto on line in data 29.04.2019, da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z7D292C000**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A. e dalla COOP LIGURIA S.c.c. diretto ad ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in premessa e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso;
2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 4.961,01**, di cui Euro 3.400,00 per onorario, Euro 510,00 per spese generali al 15%, Euro 156,40 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 894,61 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **775/10** ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2019);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z7D292C000**;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Data 11 luglio 2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
8.